



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Interpretazione della normativa in materia di relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del d.lgs.6 settembre 2011 n. 149, da ultimo modificato dall'art. 11 del d. l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68

Deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 15/SEZAUT/2016/QMIG

Adunanza del 15 aprile 2016

Presieduta dal Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento

Mario FALCUCCI

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Diodoro VALENTE, Agostino CHIAPPINIELLO, Mario PISCHEDDA, Ermanno GRANELLI, Josef Hermann RÖSSLER
Consiglieri	Marco PIERONI, Carmela IAMELE, Marta TONOLO, Tommaso BRANCATO, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Silvio DI VIRGILIO, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Rosa FRANCAVIGLIA, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Francesco ALBO, Dario PROVVIDERA, Pasquale PRINCIPATO, Giampiero PIZZICONI, Simonetta BIONDO
Primi Referendari	Valeria FRANCHI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Beatrice MENICONI
Referendari	Giovanni GUIDA

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 36/2016/QMIG, depositata in data 17 febbraio 2016, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Molise, in relazione alla richiesta di parere posta dalla Provincia di Isernia, ha rimesso al Presidente della Corte dei conti una questione di massima in merito all'individuazione dell'organo provinciale tenuto alla redazione della relazione di fine mandato successivamente all'emanazione della legge di riforma 7 aprile 2014 n. 56;

Vista l'ordinanza n. 10 del 30 marzo 2016 del Presidente della Corte dei conti con la quale, valutata l'insussistenza dei presupposti per il deferimento alle Sezioni Riunite, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione delle autonomie;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 1896 del 7 aprile 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Uditi i relatori, Presidente di Sezione Carlo Chiappinelli e Consigliere Stefania Petrucci

PREMESSO

La questione di massima rimessa alla decisione di questa Sezione concerne la corretta interpretazione della normativa in materia di relazione di fine mandato prevista

dall'art. 4 del d.lgs.6 settembre 2011 n. 149, da ultimo modificato dall'art. 11 del d. l. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014 n. 68, limitatamente all'individuazione dell'organo provinciale tenuto alla redazione della relazione di fine mandato successivamente all'emanazione della legge di riforma 7 aprile 2014 n. 56.

La Sezione regionale di controllo per il Molise, con la deliberazione n. 36/2016/QMIG, illustra che il Presidente della Provincia di Isernia ha richiesto alla Sezione un parere al fine di conoscere se, ai fini del computo del termine per redigere la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. n.149/2011, si debba fare riferimento alla scadenza del mandato del Consiglio provinciale ovvero alla scadenza del mandato del Presidente, stante la diversa durata temporale dei due organi elettivi alla luce del nuovo ordinamento delle Province di cui alla legge di riforma n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), fissata rispettivamente in due anni per il Consiglio (art. 1, comma 68) ed in quattro anni per il Presidente (art. 1, comma 59).

La Sezione remittente, dopo avere ampiamente richiamato la deliberazione di questa Sezione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG depositata in data 30/04/2015 in merito a finalità e contenuti della relazione di fine mandato e specificato che la pubblicazione della relazione nel sito istituzionale dell'Ente si riconnette al più generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa perseguito dal d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33, precisa che, in caso di scadenza ordinaria della consiliatura, i termini entro cui procedere alla relazione sono correlati alla data di scadenza del mandato, individuabile, quest'ultima, solo definendo inizio e durata del mandato.

Conseguentemente per procedere al computo dei suddetti termini, la Sezione Molise chiarisce che: *«per le amministrazioni comunali, il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni (ex art. 1, comma 2, L. 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito, da ultimo, dall'art. 8, L. 30 aprile 1999, n. 120) e dura in carica per un periodo di cinque anni (ex artt. 38, comma 1, e 51, comma 1, TUEL)»*, mentre, per le Province deve considerarsi il nuovo assetto istituzionale delineato dalla legge n. 56/2014 che, all'art. 1, comma 59, prevede che il Presidente della Provincia dura in carica quattro anni ed al comma 68 del medesimo articolo 1 dispone che il Consiglio provinciale dura in carica due anni.

La Sezione, pur consapevole che il problema si porrà solo per il futuro, ossia al momento della scadenza del primo mandato assunto successivamente alla prima applicazione della novella, ritiene che la disciplina dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 *«appare disegnata prendendo a riferimento un dato assetto ordinamentale che, se presente al momento della sua scrittura, appare, attualmente, del tutto mutato»* e pertanto, si chiede se persista la possibilità di applicare la citata norma anche nella vigenza del nuovo ordinamento delle amministrazioni provinciali.

In primo luogo, la Sezione regionale per il Molise evidenzia *«la distanza tra la vecchia e la nuova normativa, che, particolarmente rilevante proprio nella materia degli organi e nelle modalità di loro elezione (art. 1, comma 54 e ss.), porta ad escludere che gli stessi possano essere considerati, a differenza di quanto previsto nel previgente Testo unico sugli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), diretta espressione della volontà popolare»*.

Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 58, l. n. 56/2014, il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia e, secondo il successivo comma 69 sono eleggibili a consigliere provinciale i Sindaci ed i consiglieri comunali in carica, ma trattandosi di organi non eletti direttamente dal popolo, secondo la Sezione remittente: *«a differenza di quanto tuttora avviene per le amministrazioni comunali, non sembrerebbe emergere per le province l'esigenza di rendere effettivo il sindacato diffuso da parte della collettività amministrata»*.

Pertanto, la Sezione sottolinea che potrebbe ipotizzarsi che la relazione di fine mandato per le amministrazioni provinciali costituisca una *«inutile duplicazione di quanto già eseguito per il singolo comune della provincia, proprio in quanto presidente della provincia e consiglieri provinciali sono eletti tra sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale»* ma, in senso contrario, la stessa Sezione Molise sostiene che oltre a non riscontrarsi coincidenza temporale tra durata del mandato comunale (5 anni ex art. 51 TUEL) e dei mandati provinciali (4 e 2 anni ex art. 1 della legge n. 56/2014), l'esigenza di massima responsabilizzazione, effettività e trasparenza del controllo democratico di cui all'art. 1, legge 5 maggio 2009, n. 42, deve essere affermata anche per l'amministrazione provinciale poiché, nel rispetto del principio di *accountability*, la collettività amministrata, alla scadenza del singolo mandato (sia del Presidente della

Provincia che del Consiglio provinciale), deve essere posta a conoscenza dell'attività da questi svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni.

La Sezione remittente auspica, quindi, un urgente intervento del legislatore per colmare l'attuale vuoto normativo con l'introduzione di autonomi obblighi di redazione e sottoscrizione per ognuno dei due neoistituiti organi, alla scadenza di ogni proprio mandato ed osserva che le difficoltà applicative non sono superabili mediante il ricorso all'*analogia legis*, «*stante il divieto posto dall'art. 14 disp. prel. c.c. per le norme eccezionali, come, all'evidenza, appare la disciplina in questione, di carattere marcatamente sanzionatorio*».

CONSIDERATO

1. La questione proposta dalla Sezione remittente è volta ad accertare: «*se ai fini del computo del termine per redigere la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, si debba fare riferimento alla scadenza del mandato del consiglio provinciale ovvero alla scadenza del mandato del presidente, stante la diversa durata temporale dei due organi elettivi alla luce del nuovo ordinamento delle provincie di cui alla legge di riforma n. 56/2014, fissata in particolare rispettivamente in due anni (art. 1, comma 68) e in quattro anni (art. 1, comma 59)*».

La Sezione remittente si interroga, peraltro, sulla persistente possibilità di applicare la citata norma al nuovo ordinamento dell'amministrazione provinciale come delineato dalla richiamata legge n. 56/2014, posto che la nuova modalità di elezione degli organi provinciali, porterebbe ad escludere che gli stessi possano essere considerati, a differenza della previgente disciplina del testo unico degli enti locali, diretta espressione della volontà popolare e, pertanto, potrebbero contrastarsi due distinte tesi: da un lato la non necessità per le Province dell'esigenza di un sindacato diffuso da parte della collettività amministrata da soddisfare mediante la redazione della relazione di fine mandato, dall'altro l'obbligo comunque imposto agli organi provinciali dal rispetto del principio di *accountability* di rendere conto, al termine del mandato, dell'attività svolta.

2. Ad avviso della Sezione, la soluzione ai quesiti proposti deve rinvenirsi nel dettato normativo dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 e nei principi contenuti nella deliberazione di questa Sezione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG.

Preliminarmente, al fine di addivenire alla soluzione del quesito, occorre individuare gli organi tenuti alla redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato.

L'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 prevede espressamente che la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.

Tale disposizione deve poi essere letta in combinazione con la norma dettata dal comma 6 del medesimo articolo 4 che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, pone a carico del Sindaco la sanzione della decurtazione della spettante indennità avvalorando la tesi che trattasi di adempimento a cui sono tenuti gli organi di vertice dell'amministrazione comunale o provinciale.

Tuttavia, in merito all'applicazione del regime sanzionatorio per le Province, si rammenta l'asimmetria normativa tra i commi 1 e 2 che sanciscono l'obbligo di redazione della relazione di fine mandato sia a carico dei Comuni che delle Province ed il comma 6, dell'art. 4 del citato d.lgs. n. 149/2011 che limita l'applicazione del regime sanzionatorio soltanto al Sindaco, al responsabile del servizio finanziario del Comune ed al segretario generale, nulla prevedendo per il Presidente della Provincia, per il responsabile del servizio finanziario, o per il segretario generale della Provincia determinando, in concreto, *«l'impossibilità di applicazione del regime sanzionatorio anche a questi soggetti non espressamente richiamati dal legislatore»* (deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

Come chiarito, quindi, dalla Sezione, con la citata deliberazione n. 15//2015/QMIG, *«la relazione di fine mandato costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare»*.

3. Con la novella apportata dalla legge 7/04/2014 n. 56 recante disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni, il legislatore ha previsto un nuovo modello ordinamentale per le Province che sono confermate *«enti di area vasta, titolari prevalentemente di funzioni di coordinamento e di indirizzo e più limitatamente di compiti gestionali, peraltro, già esercitati, che diventano fondamentali*

e ad ai quali se ne aggiungono di nuovi rispetto a quelli storicamente attribuiti dalla legge statale o regionale o trasferiti ovvero delegati» (Sezione delle autonomie, relazione sul riordino delle Province - Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari approvata con deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG).

Tra le modifiche che appaiono particolarmente significative rispetto alla previgente disciplina si collocano proprio le disposizioni in materia di elezioni e durata del mandato del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale poiché con la legge n. 56/2014 si è prescelto un sistema di elezione di secondo grado degli organi politici provinciali, l'abolizione delle giunte e la gratuità per lo svolgimento delle funzioni di Presidente della Provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei Sindaci.

Infatti, i commi 58-59 dell'art. 1, della legge n. 56/2014 prevedono che il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia e dura in carica quattro anni, mentre i successivi commi 68-69, stabiliscono che il Consiglio provinciale dura in carica due anni ed è eletto dai Sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della Provincia. Sono, inoltre, eleggibili a consigliere provinciale i Sindaci e i consiglieri comunali in carica e la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

Tuttavia, tale differente durata del mandato del Consiglio rispetto a quella del Presidente, peraltro rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, non si riflette sull'adempimento di sottoscrivere la relazione di fine mandato posto espressamente dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 ad esclusivo carico del Presidente della Provincia che dovrà provvedervi nei termini previsti dalla normativa.

A tale soluzione si perviene non soltanto sulla base del tenore letterale della norma su richiamata, ma anche considerando che al Presidente della Provincia spetta la rappresentanza dell'Ente (art. 1, comma 55, l. n. 56/2014; art. 50, comma 2, del TUEL) come confermato anche dai lavori parlamentari della legge di riforma n. 56/2014, ove si chiarisce che al Presidente della Provincia sono riconducibili funzioni di rappresentanza, presidenza di organi collegiali e sovrintendenza di attività, mentre al Consiglio provinciale spettano poteri di indirizzo, proposta e deliberazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, deve, pertanto, ritenersi che in seguito alla riforma dettata dalla citata legge n. 56/2014 persista la legittimazione alla sottoscrizione

della relazione di fine mandato in capo al Presidente della Provincia e conseguentemente tale relazione dovrà essere redatta e sottoscritta entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato del Presidente della Provincia fissato attualmente in quattro anni dal comma 59 dell'art. 1.

Rilevata, peraltro, la connessione di funzioni tra Presidente della Provincia e Consiglio provinciale delineata dalla legge di riforma che prevede l'attribuzione di specifiche deleghe a consiglieri per coadiuvare il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'Ente (art. 1, comma 66) e che assegna al Consiglio il potere di approvare o adottare atti ad esso sottoposti dal Presidente della Provincia (art. 1, comma 55), non appare preclusa dalla vigente legislazione - nel quadro dei principi di trasparenza, democraticità del bilancio ed *accountability*, valori che assumono crescente rilievo nell'ordinamento - la stesura, ove reputata opportuna, di una relazione del Presidente della Provincia anche alla scadenza del mandato biennale del Consiglio.

D'altronde, già si assiste, nella prassi, all'elaborazione di relazioni o bilanci di metà mandato finalizzati ad illustrare gli obiettivi di singoli progetti ed i principali risultati conseguiti nella prima metà del mandato amministrativo.

4. In merito ad eventuali dubbi che potrebbero sorgere per effetto della redazione della relazione di fine mandato da parte di un organo non eletto direttamente dal popolo, non può non convenirsi con le considerazioni rese dalla Consulta che, nell'esaminare molteplici disposizioni della legge n. 56/2014, ha affermato la piena compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, che, del resto, sono previste dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato (Corte Costituzionale, sentenza n. 50/2015).

La Corte Costituzionale, con la sentenza su richiamata, ha chiarito che, nel caso di elezione indiretta, devono essere previsti meccanismi alternativi che comunque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti e, con riguardo alle Province, ha ravvisato tali meccanismi nei commi 65 e 69 dell'art. 1 della legge n. 56/2014 poiché dispongono la sostituzione di coloro che sono

componenti “*ratione muneris*” dell’organo indirettamente eletto, quando venga meno il *munus*. Il comma 65 prevede, infatti, che il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.

L’obbligo della sottoscrizione della relazione di fine mandato gravante sul Presidente della Provincia non può, inoltre, reputarsi una mera duplicazione dell’analogo incumbente posto a carico del medesimo soggetto nelle funzioni di Sindaco non soltanto, come osservato dalla Sezione Molise, per la mancata coincidenza temporale tra la durata del mandato comunale e del mandato provinciale ma anche perché si tratta chiaramente di obblighi ben distinti perché concernenti due distinte amministrazioni (Comune e Provincia) per le quali, al termine del mandato, deve essere esplicitata nei confronti della comunità amministrata l’attività svolta e la situazione finanziaria degli enti.

5. Deve, infatti, ribadirsi che la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie *ex lege* di tali relazioni.

L’esame delle relazioni di fine mandato si svolge, peraltro, nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.

6. Come rilevato dalla Sezione remittente, la problematica in esame si porrà al momento della scadenza del primo mandato dei Presidenti delle Province eletti successivamente alla prima applicazione della legge di riforma.

Tuttavia, proprio nell’attuale fase di prima applicazione della normativa, appare opportuno rammentare che, ai sensi dell’art. 4-*bis* del d.lgs. n. 149/2011, il Presidente della Provincia, deve sottoscrivere, entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato, la relazione di inizio mandato predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale.

Tale adempimento anch'esso volto a garantire finalità di coordinamento della finanza pubblica, trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa ed a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento degli enti, assume particolare rilevanza poiché sulla base delle risultanze della predetta relazione, consente di far ricorso o di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-*bis*, comma 5, TUEL).

7. Ai fini della decorrenza dei termini prescritti dal legislatore per la redazione della relazione di fine mandato, deve concordarsi con le osservazioni della Sezione Molise che, richiamando esigenze di certezza ed omogeneità, escludono la possibilità di far riferimento all'effettivo insediamento, all'esercizio effettivo dei poteri o alla cessazione della carica risolvendosi in un *quaestio facti* specifica per ogni singolo Ente.

Al riguardo, la Sezione remittente richiama, per le amministrazioni comunali, la normativa dettata dall'art. 1, comma 2, della legge 7/06/1991 n. 182, come sostituito da ultimo, dall'art. 8 della legge 30/04/1999 n. 120, ai sensi della quale il mandato decorre per ciascun Consiglio dalla data delle elezioni e dura in carica per un periodo di cinque anni come prescritto dall'art. 51 del TUEL.

Dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo emerge che il termine per la sottoscrizione della relazione è stato calcolato a ritroso rispetto alla data delle elezioni amministrative fissate con Decreto del Ministero degli interni (Sezione regionale di controllo per la Calabria, deliberazioni n. 82/2015 e n. 83/2015; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 44/2015/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 531/2014/VSG).

Per effetto della riforma apportata dalla l. n. 56/2014, per l'elezione del Presidente della Provincia occorre far riferimento alla disciplina di cui all'art. 1, commi 60 e seguenti, che disciplinano le modalità di elezione, i requisiti di eleggibilità; la presentazione delle candidature ed il voto ponderato.

Con circolare n. 32/2014, il Ministero dell'Interno ha, peraltro, precisato che l'organizzazione concreta delle consultazioni elettorali ed ogni onere finanziario correlato gravano sull'Ente territoriale interessato e che i comizi per le elezioni del Presidente della

Provincia sono convocati con provvedimento del Presidente della Provincia stesso o del Commissario straordinario.

Conformemente all'orientamento espresso dalle Sezioni riunite di questa Corte, deve ritenersi che il mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia abbia inizio con la proclamazione tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente senza attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio. Trattasi, infatti, di organi monocratici che si insediano immediatamente per effetto della proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'ufficio elettorale centrale (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 6/2015/EL).

In tal senso depone anche la nota n. 1/2014 del 23/10/2014 del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ove si chiarisce che l'insediamento del nuovo Presidente della Provincia avviene contestualmente alla sua proclamazione a cura dell'ufficio elettorale e spetta al Presidente eletto convocare e presiedere il Consiglio provinciale eletto e l'assemblea dei Sindaci.

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di massima, rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Molise con deliberazione n. 36/2016/QMIG, pronuncia il seguente principio di diritto:

“Nel nuovo quadro delineato dalla riforma dell'ordinamento delle Province dettata dalla legge n. 56/2014 permangono le esigenze di coordinamento della finanza pubblica, rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa dettate dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 per la relazione di fine mandato, che costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e, pertanto, va resa da questi al termine del mandato della durata di quattro anni previsto dall'art. 1, comma 59, della stessa legge n. 56/2014.

Nel quadro dei principi di trasparenza, democraticità del bilancio ed accountability, non appare preclusa dalla vigente legislazione la facoltà del Presidente della Provincia di redigere la relazione anche alla scadenza del mandato biennale del Consiglio provinciale.”

La Sezione regionale di controllo per il Molise si atterrà ai principi enunciati nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 15 aprile 2016.

I Relatori

F.to Carlo CHIAPPINELLI

Il Presidente

F.to Mario FALCUCCI

F.to Stefania PETRUCCI

Depositata in Segreteria il 03/05/2016

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO

